

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. Quarta con ordinanza n. 1790/2024 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali e Ambiti Territoriali interessati” del ricorso r.g. 8777/2019 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto.

### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,  
R.G. n. 8777/2019

### **2.A) Nome dei ricorrenti:**

COGNOME	NOME
ANDREINI	AGNESE
BUFFETTI	EMANUELA
CAMILLETTI	SIMONA
CANGI	SABRINA
CANOSCI	CHIARA
DE BONIS	MARIA DONATA
FALCO	BRUNELLA
FRANZESE	FRANCESCA
IZZO	MARIA
ORGANTINI	SARA
PALEI	ILARIA
ROMEO	CONSIGLIA
RUSSO	STEFANIA
SCARINO	ANTONIETTA
COncA	LUISA
URGESE	VINCENZA
PODDA	CORRADO
BARTOLETTI	ANTONELLA
BECCACCI	LUCIA
DI PATTI	ELISABETTA
CECCHI	ROBERTA
GLIGORA	DOMENICA

PAGLIAI	CATERINA
ARCANGELI	SIMONETTA
MOROSETTI	SARA
PASCALI	LUCIA ANNA LORENA
RAFFAELE	ROSARIA
D'ANGELO	CLEMENTINA MARIA ROSARIA
BRAGA	ELENA
IAMMARINO	MARIA
MADDALUNO	ROSA
PLATANINO	ROSA
SILVESTRI	GIUSEPPINA

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Americo e Isetta Barsanti Mauceri

## 2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro *pro - tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

## 3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente "*all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra*", nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;
- del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante "disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016"; già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;
- dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato "conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva", nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;
- dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante "modalità di presentazione delle

domande" nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.

### **3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

- **VIOLAZIONE del principio dell'equo processo e della certezza del diritto, tutelato gli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione e dell'art. 47 e 52 della CDFUE.**

I provvedimenti impugnati sono lesivi degli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, nella parte in cui non sarebbe stata concessa ai ricorrenti una tutela effettiva e sufficiente contro l'arbitrio dello Stato italiano.

Merita rilevare che i ricorrenti hanno ottenuto una decisione cautelare favorevole del giudice amministrativo ma l'amministrazione non vi ha dato esecuzione.

Tali decisioni sono state assunte a seguito di un orientamento del giudice amministrativo che a più riprese hanno riconosciuto il legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE (ben 7 sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato hanno accertato l'illegittimità della loro esclusione dalla GAE (cfr. Corte EDU. Sabanchiyeva c. Russia 6.6.2013, ricorso 38450/154, Corte EDU. Scordino 29.3.2006, ricorso 36813/97 e Corte EDU. Al Nashif c. Bulgaria 20.2.2002, ricorso 50963/99, § 123).

La disposizione censurata viola, sia il diritto dei ricorrenti «a un processo equo osservante della sola preminenza del diritto», nonché il diritto al rispetto «dell'obbligo della parità delle armi» considerato che il MIUR ha avuto la possibilità di precludere ai ricorrenti non solo l'accesso alle GAE. ma anche all'insegnamento, benché questi avesse esaurito il suo potere discrezionale, essendogli stata preclusa una riedizione del potere sulla medesima fattispecie per effetto dell'annullamento del DM. n. 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato.

**- VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 E 5 DELL'ACCORDO QUADRO DEL 18.3.99 SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE**

La violazione della Clausola 4 rinviene dal fatto che irragionevolmente i ricorrenti, in quanto esclusi dalle Gae resteranno, “*sine die*”, docenti precari assunti con contratti a termine, quindi, discriminati rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato in relazione alle «condizioni di impiego».

Come noto la CGUE ha sottolineato che **la disposizione in epigrafe vieta le discriminazioni inerenti alle condizioni relative alla cessazione di un contratto a tempo determinato.**

Sul punto, convergono le conclusioni presentate dall'avv. *Generale Eleanor Sharpston* nella Causa Margarita Isabel Vega González C-158/16, paragrafo 25, nonché, in senso conforme, la sentenza del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C-596/14, Sentenza del 12 dicembre 2013, Carratù, C-361/12, e la sentenza del 13 marzo 2014, **Nierodzik, C-38/13, paragrafo 23 per cui** “*L'accordo quadro, in particolare la sua clausola 4, mira a dare applicazione al suddetto principio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, Racc. pag. I-7109, punto 37, nonché Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punto 48)*”.

Nel caso in esame, in effetti, i ricorrenti, qualora non potessero beneficiare dell'inserimento nelle GAE perderebbero la possibilità di essere immessi nei ruoli in quanto estromessi ingiustamente dalle suddette graduatorie e quindi sarebbero discriminati rispetto

ai docenti stabilizzati “*comparabili*” con grave pregiudizio in termini di tutele giuridiche ed economiche oltre che previdenziali ed assistenziali.

**- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 4 E 12 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI – VIOLAZIONE DELLE TUTELE PREVISTE DAL CAPITOLO 2 DEL "PROCESSO DI BOLOGNA" IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SUI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI**

Le richiamate decisioni dell'Adunanza Plenaria che hanno ritenuto il titolo di diploma magistrale non valido per ottenere l'inserimento nelle Gae, appaiono non conformi alle previsioni di cui **agli artt. 3 - 4 e 12 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali**, perchè il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 costituisce, indubbiamente, un titolo idoneo all'inserimento in GAE, non solo in quanto espressamente così qualificato dall'art. 194 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (“*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*”), dall'art. 15 del d.PR. n. 323/88 e dal DM. n. 353/2014, ma anche perchè la direttiva 2005/36/CE ha previsto che, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non

rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito

#### - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Sotto diverso profilo lo studente che, al tempo, si è iscritto all'istituto magistrale era titolare di un interesse qualificato a che tali principi trovino applicazione nell'ambito dell'autonomia normativa, pur riconosciuta dal legislatore e dai menzionati principi costituzionali ed eurounitari.

Va rilevato che lo "status" di studente, costituito con l'atto di iscrizione, pur essendo funzionale al conseguimento del diploma assume nondimeno una sua autonoma rilevanza giuridica sotto una serie di profili tra cui quello della tutela della certezza dei diritti e della buona fede contrattuale e quindi dell'affidamento e della ragionevolezza nonché per altro verso dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo

#### - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÉ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D. LGS. N. 297/94.

Per mero tuziorismo giuridico e in via del tutto subordinata si evidenzia come gli impugnati decreti vadano comunque annullati per violazione dell'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, il quale espressamente riconosce a tutti i docenti abilitatisi entro il 01.01.2007 il diritto ad essere inseriti nelle GAE. Come rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, "Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie." (così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3788 del 3/08/2015)

Con motivi aggiunti sono state impugnate le graduatorie ad esaurimento relative ai posti per la scuola dell'infanzia e primaria pubblicate per le provincie di Firenze, Roma, Vibo Valentia, Bari, Ancona, Pescara, Livorno, Rimini, Nuoro, Enna, Campobasso, Pordenone, Vicenza, Napoli, Treviso, Massa Carrara, Ravenna, Cosenza pubblicate dal 16.07.2019 ad oggi e successive modifiche e integrazioni;

#### 4. Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento relative ai posti per la scuola dell'infanzia e primaria pubblicate per le provincie di Arezzo, Roma, Firenze, Rovigo,

Pistoia, Bari, Rimini, Palermo, Siena, Cagliari, Brindisi pubblicate dal 16.07.2019 ad oggi e successive modifiche e integrazioni;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. quarta del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 1790/2024

7. Testo integrale del ricorso.

7.2 ordinanza n. 1790/2024.